

N. R.G. 4742/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [REDACTED]	presidente
dott. [REDACTED]	giudice
dott. [REDACTED]	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] 21 promossa da:

F.LLI [REDACTED] SRL (C.F. 01079730162), con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED]
 [REDACTED] R [REDACTED] attrice

contro

I [REDACTED] [REDACTED] S.R.L. (C.F. 0 [REDACTED]) e IM [REDACTED] LU [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

LU [REDACTED] DOTT.M [REDACTED] & C. SNC (C.F. [REDACTED]) e M [REDACTED] LU [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED] convenuti

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

“in via istruttoria

- revocare l'ordinanza istruttoria emessa in data 25.11.2021 ammettendo parte attrice alla prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati;

in via preliminare

- accertare e dichiarare che le Parti in causa hanno dato esecuzione, mediante la vendita delle quote sociali di SA [REDACTED] s.r.l., al contratto preliminare di compravendita intervenuto tra le parti in data



19.12.2015, assentito tra le stesse verbalmente, avente ad oggetto la promessa di cessione delle centrali elettriche ivi descritte, atto presupposto del successivo rogito di cessione;

- accertare e dichiarare che le centrali elettriche vendute dalle Parti convenute a Parte attrice sono collocate su un corso d'acqua la cui portata le rende incapaci di produrre l'energia elettrica indicata nella relazione Studio Frosio srl, sviluppando una produzione pari a 1/3 della capacità promessa;

nel merito

- accertare e dichiarare che la cessione delle quote SA [redacted] posta in essere tra le Parti, esecutiva del contratto preliminare approvato verbalmente tra le stesse in data 09 dicembre 2015, costituisce vendita di aliud pro alio di quanto promesso;

- risolvere il contratto preliminare di cessione di quote sociali approvato verbalmente tra le Parti in data 09 dicembre 2015 e il contratto di cessione delle quote sociali di SA [redacted] srl del 24.05.2016 rep. [redacted] racc. [redacted] notaio [redacted] di B [redacted], intervenuti inter partes;

- condannare i convenuti in solido tra loro, od ognuno per quanto di ragione, alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 1 [redacted] (di [redacted] euro), oltre interessi commerciali sulla somma di € 1 [redacted] decorrenti dalla data del 09.12.2015 al saldo effettivo e sulla somma di € 8 [redacted] dalla data del 24.05.2016 al saldo effettivo;

in via subordinata

- accertare e dichiarare che la cessione delle quote SA [redacted] posta in essere tra le Parti, esecutiva del contratto preliminare concluso verbalmente tra le stesse in data 09 dicembre 2015, è stata conclusa per errore cagionato da dolo determinante del venditore ex art.1439 c.c., o per errore dell'acquirente su una qualità dell'oggetto essenziale e determinante del suo consenso ex art.1429, 2° comma, c.c. ;

- annullare il contratto preliminare di cessione di quote sociali del 09 dicembre 2015 e il contratto di cessione delle quote sociali di SA [redacted] srl del 24.05.2016 rep. 4 [redacted] racc. 1 [redacted] 8 notaio [redacted]

- condannare i convenuti in solido tra loro, od ognuno per quanto di ragione, alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 1 [redacted] (diecimilionitrecentomila euro), oltre interessi commerciali sulla somma di € 1 [redacted] decorrenti dalla data del 09.12.2015 al saldo effettivo e sulla somma di € [redacted] dalla data del 24.05.2016 al saldo effettivo;

in via ulteriormente gradata

- accertare e dichiarare che la cessione delle quote SA [redacted] posta in essere tra le Parti, esecutiva del contratto preliminare intervenuto tra le stesse in data 9 dicembre 2015, è stata conclusa per errore cagionato da dolo incidente del venditore ex art. 1440 c.c.;



- per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, od ognuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno sofferto dall'attrice, pari alla somma di € 5.000.000,00 calcolato sulla differenza fra il minor valore delle quote sociali cedute, stimato in € 1.000.000,00 e il prezzo sborsato per il bene promesso e ceduto;

in via di estremo subordine

- accertare e dichiarare che la cessione delle quote SA [redacted] posta in essere tra le Parti, esecutiva del contratto preliminare intervenuto tra le stesse in data 09 dicembre 2015, è stata conclusa per omessa comunicazione da parte venditrice di circostanze rilevanti per la validità del contratto ex art. 1338 c.c., o, comunque, con l'esecuzione contraria a buona fede delle trattative, del contratto preliminare e di quello definitivo;

- per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, od ognuno per quanto di ragione, alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 1.000.000,00 (cinquemilioniquattrocentocinquantamila euro) calcolato sulla differenza fra il minor valore delle quote sociali cedute, stimato in € 4.000.000,00, e il prezzo sborsato per il bene promesso e ceduto;

in ogni caso

- con la maggiorazione degli interessi commerciali dal 24.05.2016 al saldo effettivo sulle somme tutte per come di sopra richieste;

- spese di lite integralmente rifuse”.

Per i convenuti [redacted] Lu [redacted] e L [redacted] C [redacted] s.r.l.:

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso e di legge, ivi compresa la declaratoria di decadenza e/o prescrizione delle azioni,

- dichiarare, per i motivi esposti in atti, il difetto di legittimazione passiva di Lucchini Imerio, e conseguentemente estrometterlo, o come meglio, dal presente giudizio;

- respingere, per tutti i motivi esposti in atti, le domande, istanze ed eccezioni tutte proposte dall'attrice in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, nulle, infondate, non provate o come meglio;

- condannare l'attrice F.lli M [redacted] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dei convenuti L [redacted], [redacted] e Lu [redacted] C [redacted] s.r.l. di una somma, anche equitativamente determinata, a titolo di risarcimento danni ex art. 96, comma 1, c.p.c. e/o ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.;



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- in subordine, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui venisse risolto, anche parzialmente, e/o annullato, il contratto di cessione delle quote sociali, e/o accolta a qualunque titolo e in qualunque misura la domanda di risarcimento danni e/o restituzione di somme, dichiarare l'acquirente tenuta a sua volta alla restituzione di tutte le utilità medio tempore percepite attraverso l'utilizzo delle centrali e/o percepite quale socia di SA [REDACTED] srl, per l'importo che sarà accertato in corso di causa, compensandolo con l'eventuale credito spettante a qualsiasi titolo a parte attrice;
 - con vittoria delle spese di lite, per compenso professionale, spese imponibili, spese non imponibili, spese forfettarie 15% (ex art. 2, comma 2, D.M. 147/2022), IVA e CPA di legge, e le successive occorrente".

Per i convenuti M [REDACTED] Lu [REDACTED] e Lu [REDACTED] Dott. Mi [REDACTED] [REDACTED] s.n.c.:

"Pregiudizialmente

- Voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della convenuta M [REDACTED] Lu [REDACTED] in proprio e per l'effetto dichiarare l'estromissione della medesima dal procedimento;

Nel merito

In Via principale.

- Voglia dichiarare inammissibili, improcedibili, prescritte e comunque infondate le avverse domande con integrale rigetto delle stesse ed assoluzione della convenuta da ogni avversa pretesa.
- Condannare l'impresa M [REDACTED] srl ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" a favore della dott.ssa Mi [REDACTED] Lu [REDACTED] da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.

In Via subordinata.

- Voglia, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di risoluzione e di annullamento del contratto di cessione di quote sociali, condannare parte attrice tenuta alla restituzione di tutte le utilità percepite con decorrenza dalla data di stipula dell'atto pubblico, per l'importo che sarà accertato in corso di causa, da compensare con l'eventuale credito spettante a qualsiasi titolo a parte attrice.

Con vittoria di spese ed onorari".



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.1.- F.lli M [redacted] s.r.l. ha agito in giudizio nei confronti di L [redacted] Co [redacted] s.r.l., Lu [redacted] Dott. M [redacted] s.n.c., [redacted] p Lu [redacted] e M [redacted] Lu [redacted] al fine di ottenere la risoluzione del contratto di cessione delle quote della S [redacted] Energy s.r.l. (di seguito anche solo “S [redacted]”) stipulato in data 24 maggio 2016 tra la medesima attrice, in qualità di acquirente, e le convenute Lu [redacted] C [redacted] s.r.l. e L [redacted] Dott. M [redacted] s.n.c., in qualità di venditrici (per le rispettive quote del 90 e del 10% del capitale sociale di S [redacted]), previo accertamento che tale vendita ha rappresentato esecuzione del contratto preliminare asseritamente stipulato tra le medesime parti in data 9 dicembre 2015 e che il negozio concluso integra vendita di *aliud pro alio*; l’attrice ha, per l’effetto, domandato la condanna di tutti i convenuti alla restituzione in proprio favore del prezzo di € 1 [redacted] “*oltre interessi commerciali sulla somma di € [redacted] dalla data del 9.12.2015 al saldo effettivo e sulla somma di € [redacted] dalla data 24.5.2016 al saldo effettivo*”; in via subordinata, ha chiesto la condanna dei convenuti alla restituzione in proprio favore della minor somma di € 5 [redacted] “*quale differenza tra il valore effettivo e il prezzo del bene promesso e ceduto, o a titolo di danno inferito con l’esecuzione contraria a buona fede delle trattative, del contratto preliminare e di quello definitivo; oltre interessi commerciali dal 24.05.2016 al saldo effettivo*”.

1.2.- Si sono costituiti in giudizio i convenuti i quali hanno puntualmente contestato le allegazioni e deduzioni attoree; L [redacted] e M [redacted] L [redacted] hanno, in via pregiudiziale, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, entrambi evidenziando di aver sottoscritto il contratto di cessione oggetto di causa unicamente in qualità di legali rappresentanti - rispettivamente - di Lu [redacted] C [redacted] s.r.l. e di Lu [redacted] Dott. M [redacted] s.n.c.; tutti i convenuti hanno eccepito la prescrizione e decadenza dell’attrice dall’azione di risoluzione *ex artt.* 1495 e 1497 c.c. negando la configurabilità di una vendita di *aliud pro alio* e contestando comunque l’inadempimento a sé imputato. Chiesti, quindi, la declaratoria di inammissibilità e/o comunque il rigetto di tutte le domande avversarie, i soli Lu [redacted] [redacted] e L [redacted] L [redacted] hanno domandato, in via subordinata, “*nella denegatissima e non creduta ipotesi*” di accoglimento della avversaria domanda risoluzione, la condanna dell’acquirente a restituire “*tutte le utilità medio tempore percepite attraverso l’utilizzo delle centrali e/o percepite quale socia di SA [redacted] srl per l’importo che sarà accertato in corso di causa, da compensare con l’eventuale creditospettante a qualsiasi titolo a parte attrice*”.

1.3.- Sono stati concessi alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.; all’esito dello scambio delle rispettive memorie, il g.i. ha respinto le istanze di prove orali formulate dall’attrice ritenendole inammissibili e/o irrilevanti in quanto vertenti su circostanze pacifiche, documentali o da provarsi a mezzo di documenti, nonché volte a far esprimere valutazioni; preso, quindi, atto della



richiesta dei convenuti di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e ritenuta la causa sufficientemente istruita in via documentale e matura per decisione, il g.i. ha fatto precisare le conclusioni e rimesso la decisione al collegio previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2.- In via pregiudiziale, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da Imerio Lucchini.

Che la stipulazione a firma di quest'ultimo del contratto di cessione quote intercorso con l'attrice sia avvenuta unicamente in qualità di legale rappresentante della convenuta Lucchini Costruzioni, società dal medesimo amministrata, è documentale e pacifico.

Nell'atto notarile prodotto in causa [REDACTED] Lu [REDACTED] viene, infatti, espressamente e univocamente indicato nella sua qualità di "Amministratore Unico e legale rappresentante della società 'L [REDACTED] [REDACTED] S.R.L.'" (cfr. doc 5 di parte attrice, pag. 1).

Non diversamente risulta dal documento - su cui si tornerà *infra* - denominato "Contratto preliminare di cessione quote", privo di sottoscrizioni, ove L [REDACTED] [REDACTED] dichiara di agire "in qualità di legale rappresentante della società L [REDACTED] S.r.l ... e in nome e per conto della società L [REDACTED] Dott. [REDACTED] snc ... giusta procura conferitagli dalla sorella legale rappresentante di quest'ultima società" (cfr. doc. 4 di parte attrice).

Nell'intento di giustificare la citazione in proprio di [REDACTED] L [REDACTED] la difesa attorea ha sostenuto in sede di prima memoria *ex art. 183, sesto comma, c.p.c.* che il fondamento della legittimazione passiva del convenuto "riviene ancora dal preliminare... in virtù del quale entrambi i soggetti indicati [n.d.r.: [REDACTED] hanno prestato fideiussione personale in caso di inadempimento contrattuale della promittente venditrice (ivi, art. 10)".

L'argomento è inammissibile e comunque infondato, evocando una *causa petendi* (la presunta garanzia fideiussoria) del tutto nuova rispetto alle domande fatte valere con l'atto di citazione e fondata su un titolo (il contratto preliminare) la cui esistenza non può ritenersi provata sulla base del documento versato in atti, trattandosi di scrittura privata non sottoscritta e pertanto priva - come tale - di qualsivoglia valore probatorio, non essendo pere contro stata fornita altra prova dell'assunzione della predetta garanzia, di cui nemmeno sono chiari i termini, non essendo stati specificamente allegati.

Nei limiti di seguito specificati deve, invece, ritenersi sussistente la legittimazione passiva della convenuta M [REDACTED] L [REDACTED].

Sempre in sede di prima memoria *ex art. 183, sesto comma, c.p.c.*, la difesa attorea ha, infatti, precisato che "M [REDACTED] Lu [REDACTED] è socia in una società di persone coinvolta nella compravendita, quindi ne risponde personalmente". L'assunto è corretto: quale socia amministratrice illimitatamente



responsabile della Dott. [REDACTED] s.n.c., M [REDACTED] Lu [REDACTED] può effettivamente essere destinataria delle domande di accertamento e condanna svolte nei confronti della s.n.c.

Come noto, il “*beneficium excussionis*” concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l’escussione del patrimonio sociale (cfr. art. 2304 c.c.), opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria. Infatti, la responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all’obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio (*ex multis*, Cass. n. 279/2017, conf. a Cass.S.U. n. 3022/2015).

In relazione alle domande proposte dall’attrice nei confronti di M [REDACTED] L [REDACTED] quale socia illimitatamente responsabile della Dott. [REDACTED] [REDACTED] s.n.c. deve, pertanto, riconoscersi la legittimazione passiva della convenuta, nei cui confronti, per le ragioni sopra evidenziate, devono intendersi validamente estese le pretese vantate verso la società in dipendenza di obbligazioni sociali.

Anche in relazione a M [REDACTED] Lu [REDACTED] l’attrice ha, peraltro, fatto valere la garanzia personale che la convenuta avrebbe asseritamente assunto in sede di preliminare di cessione, evocando pertanto, in aggiunta alla menzionata responsabilità sussidiaria e solidale della socia per le obbligazioni sociali, anche una legittimazione in proprio: trattasi, in questo caso, di domande inammissibili e infondate per le medesime ragioni già esposte in riferimento ad [REDACTED] Lu [REDACTED] vale a dire novità della domanda e insussistenza del titolo fatto valere.

3.- Nel merito, le domande di parte attrice sono infondate e vanno respinte.

3.1.- F.lli [REDACTED] ha, in primo luogo, insistito per la risoluzione del contratto di cessione quote e del (presunto) contratto preliminare - ovvero, in subordine, per la riduzione del prezzo di acquisto corrisposto - sostenendo, in sintesi, che le tre centrali idroelettriche “*Sarezzo*” facenti parte del patrimonio della società acquistata avrebbero una capacità produttiva di gran lunga inferiore a quella “*promessa*” in sede di preliminare, come appreso “*decorsi tre anni*” dall’avvio dello sfruttamento “*senza che si raggiungesse nemmeno lontanamente la produzione ipotizzata sulla base dei calcoli svolti da Studio Frosio srl, in quanto le centrali producevano circa 1/3 della produzione ipotizzata*” (cfr. atto di citazione, pag. 5).

La circostanza sarebbe chiaramente emersa a seguito dell’accertamento peritale commissionato nel 2019 allo studio P e P s.r.l. dell’Ing. Panzeri, il quale, non essendosi limitato a “rivedere” i calcoli sulla



capacità delle centrali, ma avendo verificato la portata del Mella - sino a quel momento non indagata, per avere i tecnici incaricati da parte attrice nel corso delle trattative prestato fede ai valori della portata idrica del fiume dichiarati dalla “perizia Frosio” menzionata nel preliminare - avrebbe appurato che “*le Centrali non potevano in nessun modo produrre quanto promesso dai venditori e dichiarato*” dal momento che “*i valori di portata dichiarati nella perizia Frosio non trovano riscontro nella realtà e sono smentiti dai dati resi disponibili da ARPA Lombardia*” (cfr. atto di citazione, pag. 6).

Rivelatesi, dunque, “*totalmente irreali le capacità di reddito delle Centrali*”, il commercialista successivamente incaricato dall’attrice avrebbe stimato “*la spesa massima affrontabile da un investitore informato per tale operazione in € 4 [REDACTED] in luogo degli € 1 [REDACTED] sborsati da F.lli Ma [REDACTED] s.r.l. con un gap di € [REDACTED] del 57,83% del prezzo pattuito*” (cfr. atto di citazione, pag. 7).

Di qui la dedotta vendita di *aliud pro alio*, da valutarsi “*rispetto alle finalità che l’acquirente si è posto con l’acquisto, riconoscibili dal venditore*” e fondata sul “*raggiro*” in tesi posto in essere dalle venditrici circa l’adeguatezza della “*capacità strutturale*” delle centrali al corso d’acqua o quantomeno sulla consapevolezza/conoscibilità in capo alle medesime venditrici della inattendibilità dei dati forniti in ordine alla portata del fiume.

La condotta perpetrata dalle promittenti venditrici nella fase delle trattative integrerebbe, altresì, gli estremi della truffa *ex artt. 640 e 61 c.p.*, ipotesi per la quale l’attrice avrebbe presentato querela, “*di tal fatta che la prescrizione dell’azione maturerebbe comunque dopo la perenzione dell’azione penale*”; si tratterebbe, inoltre, di prescrizione ordinaria, non applicandosi alla fattispecie *de qua* i più brevi termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c. in tema di garanzia per vizi/mancaza di qualità promesse.

3.2.- Prima di illustrare le ragioni di infondatezza dell’articolata prospettazione attorea, è utile rammentare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di cessione di quote societarie, identità e qualità del bene compravenduto e azioni esperibili dal compratore.

3.2.1.- Secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte, la cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - potrebbero giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo,



specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie e astuzie volte a realizzare l'inganno e idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza (Cass. n. 16031/2007; in senso analogo anche la più recente giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Milano 2 gennaio 2023¹).

3.2.2.- In altre, successive, pronunce la Suprema Corte, discostandosi parzialmente dal suddetto schema, ha avuto modo di precisare che, nel contratto di acquisto di partecipazioni societarie, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società (c.d. “*business warranties*”) concerne una prestazione accessoria all'oggetto immediato del negozio e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all'acquirente il diritto a conseguire un indennizzo e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina degli artt. 1495 e 1497 c.c.; tale diritto all'indennizzo, fondandosi su autonomo patto, va soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (Cass. n. 7183/2019; Cass. n. 16963/2014).

3.2.3.- Un recente indirizzo della S.C. appare, infine, maggiormente improntato alla tutela dell'affidamento dell'acquirente: a partire dalla considerazione che le azioni (e le quote) delle società costituiscono beni di “secondo grado”, in quanto non sono del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio sociale e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale, la Cassazione afferma che i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione, e ciò tanto nel caso in cui le parti

¹ Che, recependo il menzionato orientamento della Suprema Corte, ha così argomentato: “*La determinazione del corrispettivo nel trasferimento di partecipazioni sociali (che consistono in un bene complesso, comprensivo anche di diritti e doveri patrimoniali ed amministrativi inerenti allo status di socio) è rimessa all'autonomia contrattuale delle parti e l'eventuale errore sul valore delle stesse non può rilevare in assenza di dolo della controparte o di rilascio di una specifica garanzia. La diminuzione del patrimonio sociale, a causa di sopravvenienze passive o minusvalenze di cespiti attivi, non incide direttamente sull'oggetto del contratto di cessione che è diverso, a meno che non vi sia una espressa intenzione dei contraenti di volere garantire il valore della partecipazione rispetto al patrimonio della società in un determinato momento con una disciplina specifica per la sua valutazione. La cessione delle azioni ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza*” (conf. a Trib. Milano 26 aprile 2022).



abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, quanto nel caso in cui l'affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede. Ne deriva che la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto *ex art.* 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti, l'esperimento di un'ordinaria azione di risoluzione *ex art.* 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. (cfr. Cass. n. 22790/2019; conf. a Cass. n. 18181/2004).

Entro i suddetti limiti, derivanti dalla peculiare natura dei "beni" oggetto di trasferimento, rimangono quindi applicabili al contratto di cessione di partecipazioni sociali i principi riguardanti la distinzione tra mancanza delle qualità promesse o essenziali della cosa venduta e vendita di *aliud pro alio*, forma, quest'ultima, più grave di inadempimento che ricorre unicamente allorquando i beni consegnati siano completamente diversi da quelli pattuiti, in quanto, appartenendo ad un genere differente e/o rivelandosi funzionalmente inadeguati ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" venduta, siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente.

3.3.- Applicando al caso in esame l'orientamento più favorevole al cessionario, deve, in primo luogo, escludersi la configurabilità di una vendita di *aliud pro alio*.

3.3.1.- Che le centrali idroelettriche di Sarezzo siano state progettate e realizzate "*da un punto di vista tecnico molto bene*" emerge dalla stessa *due diligence* a firma dello Studio ██████ commissionata dalla società attrice e da quest'ultima prodotta in atti (cfr. doc. 11) e non forma oggetto di doglianza, risultando altresì implicitamente accertato nel rapporto tecnico dell'Ing. Panzeri che, a seguito di approfondito sopralluogo, non ha rilevato criticità alcuna relativamente agli impianti.

È dunque pacifico che le centrali idroelettriche siano dotate di intrinseca capacità di produzione di energia elettrica, secondo le caratteristiche tecniche verificate, da ultimo, anche dall'Ing. Panzeri, il quale ha accertato numero e potenza delle turbine installate, precisando che in ciascuna delle tre centrali sono installate n. 2 turbine idrauliche ██████ caratterizzate da una capacità massima di assorbimento pari a 7,5 m³/s che, con un dislivello del salto pari a 3,2 m, sono in grado di generare una potenza di 205 kW.: dette caratteristiche risultano, altresì, indicate nelle targhe identificative appese all'accesso di ogni centrale e corrispondono a quelle oggetto di trattativa (v. bozza di preliminare in atti), come peraltro non contestato.



Ciò che forma oggetto di doglianza è la produttività degli impianti condizionata dall'apporto idraulico del Mella.

Deve, tuttavia, escludersi che tale caratteristica abbia formato oggetto di “promessa” da parte delle venditrici, trattandosi di elemento estrinseco alla natura e alle qualità del bene indirettamente ceduto.

Ricordato che la consegna di “*aliud pro alio*” sussiste allorquando “*la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti*” (Cass. n. 22790/2019; Cass. n. 6596/2016; Cass. n. 20996/2013), ritiene il tribunale che il difetto nella specie lamentato dall'attrice non possa considerarsi tale da rendere il bene acquistato del tutto inidoneo alla sua funzione economico-sociale come pattuita.

È la stessa attrice a riconoscere che gli impianti sono stati correttamente progettati e realizzati e sono perfettamente funzionanti, da ciò dovendosi desumere l'idoneità, almeno parziale, dei beni a fungere al loro scopo naturale: a fronte del funzionamento delle centrali, l'insufficiente rendimento produttivo allegato potrebbe al più attenere ad una mancanza di qualità promessa disciplinata dall'art. 1497 c.c. e sottoposta agli speciali termini di decadenza e prescrizione stabiliti dall'art. 1495 c.c. che, nella specie, risultano pacificamente superati, con conseguente inespugnabilità dello specifico rimedio.

3.3.2.- La capacità produttiva in esame non risulta neanche in qualche modo “garantita” dalla parte venditrice mediante pattuizione di prestazione accessoria, generica o specifica: nel contratto di cessione quote, infatti, gli impianti in oggetto non sono nemmeno menzionati, facendosi unicamente riferimento alle quote di capitale sociale compravendute e, in generale, a “*ogni posta esistente nel patrimonio netto della società*”.

3.3.3.- La pretesa attorea non può, infine, trovare accoglimento sotto forma di tutela dell'affidamento in buona fede.

Al riguardo deve, in primo luogo, rilevarsi che la portata idrica del Mella avrebbe certamente potuto essere verificata dalla stessa società acquirente (come peraltro accaduto tre anni dopo l'acquisto), non trattandosi di informazione privilegiata in esclusivo possesso del costruttore o del proprietario degli impianti, bensì di nozione di pubblico dominio: come emerge dalla relazione Panzeri, “*i dati reali ed effettivi alla sezione di [REDACTED] utili per poter valutare la portata turbinabile alla sezione degli impianti di S [REDACTED]*” sono stati allo stesso forniti dal “*servizio regionale ARPA Lombardia*” su semplice richiesta del tecnico.

La legittimità dell'affidamento invocato dall'attrice va, altresì, esclusa in considerazione del fatto che lo stesso “contratto preliminare” allegato da F.lli Ma [REDACTED] - la cui validità ed efficacia in termini di vincolo obbligatorio è stata contestata dai convenuti in ragione della mancata sottoscrizione del documento che lo consacrerrebbe, ma il cui valore di “*bozza*” recante “*traccia dei rapporti e delle*



trattative svoltesi tra le parti” deve ritenersi incontestato (cfr. comparsa di costituzione Imerio Lucchini e L. [REDACTED] s.r.l., pag. 9) - dava atto che *“non essendo in possesso dei dati di produzione effettiva delle tre centrali di Sarezzo la trattativa e la determinazione del prezzo si è basata sugli elementi tecnici e di produzioni risultanti dal progetto dello studio Frosio di Brescia, che saranno pertanto oggetto di verifica in contraddittorio da parte di tecnici incaricati dalla promissaria acquirente”*.

Sulla base di quanto concordato dai partecipanti alla trattativa, era dunque demandata alla futura acquirente la verifica di quanto emergente dalla documentazione di progetto menzionata.

Al riguardo va, peraltro, rilevato che i valori di portata media attestati nella relazione dell'Ing. Panzeri (6.79 m³/s) non si discostano significativamente da quelli (6.99 m³/s) emergenti dalla *“Relazione idrologica e idraulica”* allegata al progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico presentato da SAIR s.r.l., prodotta *sub doc. 3* dai convenuti I. [REDACTED] I. [REDACTED] e I. [REDACTED] C. [REDACTED] s.r.l.: questi ultimi hanno sostenuto che il documento dagli stessi allegato in atti costituisca l'unico progetto consegnato all'attrice in fase di trattative e menzionato nella bozza del preliminare, vale a dire il *“progetto esecutivo redatto dallo studio di ingegneria [REDACTED] allegato alla Autorizzazione Unica provinciale richiesta e rilasciata ex D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione delle centrali di Sarezzo, facente parte ... della documentazione Tecnico Amministrativa che l'aspirante acquirente chiedeva per le proprie verifiche e per l'effettuazione della Due Diligence”*.

La *“Relazione idrologica ed idraulica”* allegata al progetto *de quo* non sarebbe stata, a detta dei convenuti, oggetto di successiva integrazione; essi hanno, infatti, disconosciuto la *“Relazione integrativa sul calcolo delle producibilità”* ad apparente firma dello studio Frosio prodotta dall'attrice *sub doc. 3*, negando altresì di aver mai consegnato alla futura acquirente tale documento, da cui emergerebbero valori di portata idrica (10,75 m³/s) superiori a quelli risultanti dalla relazione prodotta dai convenuti.

Orbene, ritiene il tribunale che l'indagine circa la genuinità o meno del documento prodotto dall'attrice sia superflua, trattandosi comunque di relazione datata ottobre 2015, pertanto anteriore sia la redazione della bozza di preliminare (9.12.2015) sia la *due diligence* tecnica fatta eseguire dalla F.lli Ma. [REDACTED] in vista dell'acquisto delle quote e consegnata all'attrice nel gennaio 2016.

La relazione conclusiva di tale investigazione ha espresso, invero, *“forti perplessità sull'esito della procedura di riconoscimento degli incentivi... così come perplessità circa il valore massimo di producibilità ammissibile. Valore di producibilità che inevitabilmente farebbe calare il prezzo di cessione delle tre centrali anche ammesso che risultino incentivate”* (cfr. doc. 11 di parte attrice).



Sulla scorta di tali conclusioni, fortemente dubitative, non era lecito attendersi il risultato di produttività asseritamente prospettato nei documenti tecnici consegnati all'attrice in fase di trattativa, risultato comunque non promesso dalla controparte contrattuale.

Vanno, conseguentemente, rigettate le domande di risoluzione del contratto, restituzione o riduzione del prezzo formulate dall'attrice in via principale.

3.4.- Già in atto di citazione F.lli Ma [REDACTED] aveva allegato di essere stata tratta in errore circa la capacità produttiva degli impianti da raggiri e reticenze poste in essere dalle controparti le quali, fornendole dati falsi contenuti nella presunta "perizia Frosio", l'avrebbero indotta all'acquisto, che mai l'attrice avrebbe concluso - tanto meno al prezzo pattuito - laddove avesse conosciuto la reale capacità produttiva delle centrali.

Mentre nell'atto introduttivo tale allegazione è posta a sostegno della (sola) domanda di risoluzione avanzata, in sede di prima memoria l'attrice vi ha fondato le nuove domande di annullamento del contratto per errore cagionato da dolo determinante del venditore *ex art. 1439 c.c.*, di annullamento del medesimo contratto per errore dell'acquirente su una qualità dell'oggetto essenziale e determinante il suo consenso *ex art. 1429*, secondo comma, *c.c.*, di risarcimento del danno per dolo incidente del venditore *ex art. 1440 c.c.* o per violazione della buona fede contrattuale in fase di trattativa, *ex artt. 1337 e 1338 c.c.*

A sostegno dell'ammissibilità di tali domande l'attrice ha evidenziato che le stesse si fondano sui medesimi fatti già allegati in citazione sicché costituirebbero mera "modifica" delle domande iniziali e non "nuove" domande.

L'assunto è contestato dalle controparti che hanno rilevato la novità di *petitum* e *causa petendi* rispetto alla (sola) domanda di risoluzione (e collegata restituzione) proposta in citazione, eccependo l'inaammissibilità della *mutatio libelli* in tal modo realizzata; entrambe le difese convenute hanno, in ogni caso, eccepito la prescrizione delle nuove domande di annullamento e risarcimento del danno, in quanto proposte oltre il termine di cinque anni dalla conclusione del contratto *ex art. 1442 c.c.*

3.4.1.- Fermo restando che la risoluzione del contratto *ex art. 1453 c.c.* per consegna di *aliud pro alio* è ipotesi strutturalmente distinta dai vizi del consenso legittimanti l'azione di annullamento *ex artt. 1428-1429 e 1439 c.c.*, secondo la ragione più liquida le domande in questione vanno ritenute prescritte.

Il contratto di cessione delle quote risale al 24.5.2016 mentre le azioni di annullamento sono state proposte con la prima memoria di parte attrice, depositata in data 28.9.2021.

Volendo, peraltro, considerare ai sensi dell'art. 1442 *c.c.* il momento di scoperta dell'errore o del dolo, non può che andarsi alla data del 11.1.2016, antecedente la stessa conclusione del contratto di cessione, in cui veniva consegnata all'attrice la *due diligence* a firma dello studio Castelletti dalla quale, come



sopra evidenziato, emergevano “forti perplessità ... circa il valore massimo di produttività ... che inevitabilmente farebbe calare il prezzo di cessione delle tre centrali” (cfr. doc. 11 di parte attrice).

Un più lungo termine di prescrizione non può discendere dall'applicazione del terzo comma dell'art. 2947 c.c. in materia di responsabilità civile da reato: come, invero, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifici o raggiri adoperati dall'agente e diretti a indurre in errore l'altra parte e così a viziare il consenso. Ne deriva che, anche nell'ipotesi in cui il vizio del consenso dipenda da fatto qualificabile come reato di truffa, non si applica la regola stabilita dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. per le azioni di danno, trovando diretta e specifica applicazione l'art. 1442 c.c. disciplinante il regime di prescrizione delle azioni di annullamento e delle connesse domande restitutorie/risarcitorie (cfr. cass. n. 18930/2016).

Valido ed efficace il contratto di cessione concluso tra le parti, risulta, infine, del tutto inconferente la pretesa risarcitoria proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 1338 c.c.

4.- Il tenore della citazione e il contenuto dei successivi atti depositati dalla difesa attorea non presentano, a parere del collegio, i caratteri di pretestuosità e patente inammissibilità - indice di grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale - tali da giustificare l'esercizio positivo del potere discrezionale contemplato dall'art. 96, comma 3, c.p.c. Né i convenuti hanno allegato e provato gli elementi propri dell'illecito extracontrattuale (in particolare danno e nesso causale) di cui al primo comma del citato articolo.

5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 s.m.i. (da ultimo, d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore superiore a € 5 [REDACTED] (operando gli incrementi percentuali di cui all'art. 6 del citato d.m. sino ad arrivare all'importo capitale di € 1 [REDACTED] oggetto di domanda) relativamente alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione (ridotta al 50% in ragione della natura documentale dell'istruttoria) e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

dichiara il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED] Lu [REDACTED], nei limiti di cui in motivazione, di M [REDACTED] Lu [REDACTED]



rigetta tutte le domande proposte da F.lli [REDACTED] s.r.l. nei confronti dei convenuti;

condanna F.lli [REDACTED] s.r.l. a rifondere ai convenuti le spese di lite che liquida, in favore di ciascuna controparte rappresentata da un'unica difesa ([REDACTED] Lu [REDACTED] e Lu [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. da un lato, M [REDACTED] Lu [REDACTED] e L [REDACTED] Dott. [REDACTED] s.n.c. dall'altro lato), in € 64.053,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Brescia, 28 giugno 2023

Il giudice relatore

dott. [REDACTED]

Il presidente

dott. [REDACTED]

